



## CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI  
PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU".  
ANNI DUE CON OPZIONE RINNOVO PER ANNI UNO - CODICI CIG VARI.  
IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA € 1.632.480,09 OLTRE IVA.  
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO (comprensivo dell'eventuale anno di rinnovo) € 4.897.440,27  
OLTRE IVA**

### INDICE

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - DURATA E IMPORTO
- ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
- ART. 4 - REQUISITI MINIMI E QUANTITA' PRESUNTE
- ART. 5 - OBBLIGHI DI SICUREZZA
- ART. 6 - VALIDITA' DEI PREZZI
- ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
- ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO: MODALITA' E COSTI
- ART. 10 - CONFEZIONAMENTO
- ART. 11 - ORDINATIVI E CONSEGNE
- ART. 12 - CESSIONI E SUBAPPALTO
- ART. 13 - CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA
- ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 15 - PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 16 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 17 - INADEMPIMENTO E PENALI
- ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - RECESSO
- ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 21 - AUTOTUTELA
- ART. 22 - FORO COMPETENTE
- ART. 23 - NORME DI RINVIO



## **ART. 1 – OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari occorrenti al Servizio di ristorazione destinato agli ospiti degenti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ed al personale in esso operante.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad iniziare il servizio alla data indicata dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Le forniture devono essere effettuate presso il *Magazzino Viveri* dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" in Piazzale Alessandro Ricchi, 1 Cagliari.

La fornitura non prevede costi per la sicurezza da rischi interferenziali.

La fornitura è divisa in n. **5 lotti** non frazionabili, come da prospetto analitico allegato al presente Capitolato (ALL. A).

## **ART. 2 – DURATA E IMPORTO**

La durata del contratto di fornitura è di 2 anni con opzione di rinnovo per 1 anno. È escluso ogni rinnovo o proroga in forma tacita.

L'importo annuale complessivo a base d'asta è di € 1.632.480,09 /anno oltre IVA. La spesa totale, comprensiva dell'eventuale rinnovo di un anno è stimata in € 4.897.440,27 oltre IVA.

L'importo a base d'asta relativo a ciascun lotto è indicato nel prospetto analitico allegato al presente Capitolato (ALL. A).

## **ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI**

Gli standard minimi di qualità che le derrate devono possedere sono riportati nel presente Capitolato Speciale e negli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Descrizione fornitura e tabelle merceologiche)

Le derrate alimentari oggetto del presente capitolato, devono essere conformi alle Tabelle merceologiche (All. B) ed ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.

La scadenza dei prodotti non deperibili deve essere di minimo 1 anno decorrente dalla data di consegna dei prodotti. La scadenza dei prodotti freschi come mozzarella e yogurt deve essere di almeno 20 giorni, per le carni 30 giorni, comunque decorrenti dalla data di consegna. I prodotti scaduti prima dei termini sopra elencati devono essere obbligatoriamente sostituiti dalla Ditta fornitrice. In alternativa la Ditta stessa può procedere all'accredito del relativo importo. I prodotti scaduti sono restituiti dall'Azienda in confezione intatta entro tre mesi dalla validità.



## Servizio Acquisti beni e servizi

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti, adatti per loro uso razionale ed il compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni. Il mancato possesso o rispetto dei requisiti sopra descritti comporta l'immediata esclusione della ditta aggiudicataria.

### **ART. 4 CARATTERISTICHE SPECIALI – REQUISITI MINIMI - QUANTITA' PRESUNTE**

**4. a)** Le caratteristiche tecniche, la composizione e le quantità delle forniture, sono specificamente indicate nel prospetto analitico allegato al presente capitolato (alla A).

Con riferimento al lotto n. 4 (frutta e verdura): LA PRODUZIONE DI TUTTI I PRODOTTI DEVE ESSERE CONVENZIONALE, CIOE' DERIVANTE DA AGRICOLTURA CONVENZIONALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI FITTOFARMACI E BUONE PRATICHE AGRICOLE DI COLTIVAZIONE.

Con riferimento al lotto n. 5 (pesci): LE ORATE E LE SPIGOLE DEVONO ESSERE DI ALLEVAMENTO DI ACQUACOLTURA ESTENSIVA E PRODUZIONE NAZIONALE.

**4. b)** Al fine della partecipazione alla procedura è richiesta:

- La disponibilità di un proprio magazzino ubicato nel territorio della Regione Sardegna e opportunamente equipaggiato per lo stoccaggio delle derrate alimentari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

- La disponibilità di automezzi idonei al trasporto delle materie prime come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

**4. c)** Le quantità indicate, relative a ciascun prodotto, devono ritenersi meramente indicative e non tassative, e pertanto sono suscettibili di variazione, in aumento o in diminuzione, in funzione di autorizzazioni future e/o delle esigenze cliniche. La Ditta aggiudicatrice ha pertanto l'obbligo di somministrare gli articoli nelle quantità specificamente richieste dall'Azienda, senza sollevare eccezione alcuna al riguardo, nel minor tempo possibile e alle medesime condizioni economiche contrattuali pattuite, impegnandosi a emettere fattura per qualsiasi importo. Eventuali quantitativi in eccedenza e non autorizzati dall'Azienda, vengono considerati come non somministrati e pertanto, restituiti alla Ditta e non pagati.

### **ART. 5 OBBLIGHI DI SICUREZZA**

In considerazione della tipologia di appalto, riconducibile alle fattispecie elencate all'art. 26, comma 3bis, D.Lgs 81/2008, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri di sicurezza.

La Ditta aggiudicataria resta comunque tenuta agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs 81/2008, i cui costi sono ricompresi nel complessivo importo della fornitura.

### **ART. 6 VALIDITA' DEI PREZZI**

I prezzi indicati nel presente capitolato sono fissi e invariati per tutta la durata della fornitura (2+1).



Trattandosi di contratto a esecuzione periodica e continuativa, le parti possono comunque concordare la revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata e previa apposita istruttoria, a seguito delle variazioni annuali ISTAT e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

I prezzi di assegnazione si intendono per merce franco magazzino.

Nei prezzi unitari della merce è compreso il costo del trasporto e dell'imballaggio, effettuati in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, nonché di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

### **ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

La procedura gara si svolge nella piena osservanza del D.Lgs. 50/2016 e delle LL.RR. 10/97, 10/06 e 05/07, nonché nel rispetto della normativa in materia di contabilità dello Stato in quanto applicabile, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del disciplinare di gara.

L'aggiudicazione è predisposta per singoli lotti, come indicati analiticamente nel prospetto allegato al presente capitolato (All. A).

L'aggiudicazione è effettuata per singoli lotti sulla base del criterio del **prezzo complessivo annuo più basso**, come previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, da apposita Commissione/Seggio di gara previa valutazione di conformità

A norma dell'art. 95 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda si riserva la facoltà di non provvedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara stessa.

### **ART. 8 GARANZIA PROVVISORIA**

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta della ditta concorrente deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Detta cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, la Ditta partecipante segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti).

Ai norma dell'articolo 93 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.



### **ART. 9 STIPULA DEL CONTRATTO: MODALITA' E COSTI**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione della procedura di gara, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 66/2014.

Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto.

### **ART. 10 CONFEZIONAMENTO**

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

Su ciascuna confezione deve essere apposta l'indicazione, in particolare, delle diciture di cui al D.Lgs 219/2006, art. 83.

Su ciascuna confezione devono essere riportati:

- numero di lotto;
- marcatura CE;
- ragione sociale della Ditta;
- luogo e data di produzione;
- data di scadenza.

Le pezzature dei prodotti devono essere quelle indicate dalla Stazione Appaltante.

Il confezionamento secondario e/o l'imballaggio esterno devono essere rispondenti alla normativa vigente e tali da garantire il prodotto da qualsiasi danno che ne possa pregiudicare l'utilizzo.

### **ART. 11 ORDINATIVI E CONSEGNE**

Le quantità di derrate da consegnare saranno indicate dall'ufficio preposto dalla Stazione appaltante o da propri incaricati alla ditta aggiudicataria.

Negli ordinativi devono essere distinte le quantità delle derrate destinate agli ospiti degenti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ed al personale in esso operante.

Nessun ordine potrà essere effettuato da personale diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante.

Per i prodotti non deperibili è ammessa, se compatibile con gli spazi disponibili, la consegna con cadenza bisettimanale, da concordare con gli uffici preposti dalla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la consegna del pane e del latte fresco, queste devono essere effettuate giornalmente. Le altre derrate deperibili devono essere consegnate due o tre volte alla settimana.



## Servizio Acquisti beni e servizi

Qualora la stazione appaltante dovesse richiedere prodotti comunque riferiti ai generi oggetto della presente fornitura, non espressamente indicati nel capitolato, la ditta fornitrice è tenuta alla relativa fornitura a prezzi da convenirsi ed alle condizioni precedentemente citate.

La Ditta Fornitrice ha l'obbligo tassativo di eseguire le consegne nei giorni e nelle ore che di volta in volta gli verranno indicate dalla Stazione Appaltante. Di norma le consegne devono essere effettuate dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Le consegne effettuate negli orari o nei giorni non concordati non verranno accettate.

Nei documenti di trasporto delle derrate devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa del prodotto, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Le quantità di derrate che vengono di volta in volta consegnate devono corrispondere alle quantità richieste.

La merce in consegna sarà pesata dagli operatori del Magazzino Viveri.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa.

La Ditta aggiudicataria deve effettuare consegne di materiale, scaricato a terra, a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura. Il materiale deve essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente riportare il numero di buono d'ordine, comprovante la regolare emissione dell'ordine stesso, in assenza del quale la merce viene respinta senza alcun addebito.

### **ART. 12 CESSIONI E SUBAPPALTO**

La Ditta è tenuta a eseguire in proprio la fornitura oggetto di negoziazione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'eventuale cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alla Azienda appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016, e subordinato all'autorizzazione della Azienda. L'eventuale subappalto non autorizzato farà sorgere nell'Azienda il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria trasmettere - entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della Ditta subappaltatrice - copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



### **ART. 13 CESSIONE D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA**

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda, il cessionario deve:

- Procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
- Documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare/lettera di invito.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

### **ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e di ogni obbligo contrattuale, è richiesta alla Ditta aggiudicataria ed esecutrice del contratto una garanzia pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione (IVA esclusa). Detto deposito cauzionale può essere costituito sotto forma di cauzione (in contanti mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria competente) o in titoli del debito pubblico, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da parte di Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate.

Il deposito è vincolato per tutta la durata dell'appalto. La cauzione è restituita a fine fornitura, successivamente alla regolazione di ogni onere derivante dal contratto e a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia deve essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore a quello della proroga/rinnovo.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.



## **ART. 15 PAGAMENTI RELATIVI ALL'APPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli importi delle aggiudicazioni afferenti alla gara in oggetto sono corrisposti previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti aziendali competenti.

Le fatture sono pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, che devono essere emesse nei termini di cui all'art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. Decorso tale termine sono riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03).

Nelle fatture devono essere distinti gli importi relativi alle derrate destinate agli ospiti degenti presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ed al personale in esso operante.

La fatturazione dei prodotti deve avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto e al numero del buono d'ordine. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

I pagamenti delle fatture sono effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la Ditta aggiudicataria deve comunicare alla AOB gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

## **ART. 16 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria è totalmente responsabile per:

- Danni a persone o cose, all'interno e fuori dei locali della Azienda, per fatti o attività connessi all'esecuzione dell'appalto di fornitura;
- Danni a persone o cose, all'interno e fuori dei locali della Azienda, derivanti da difetti e/o imperfezioni dei materiali oggetto di fornitura.

Sono a totale carico della Ditta spese e costi per il rintraccio, richiamo, controllo e ogni altro intervento resosi necessario a causa dei vizi dei prodotti forniti.

La Ditta si impegna a evitare l'interruzione delle forniture.





### ART. 17 INADEMPIMENTO E PENALI

La Ditta aggiudicatrice è inadempiente rispetto agli obblighi del presente capitolato, del disciplinare e del contratto di fornitura nelle ipotesi di:

- a) Mancata o ritardata consegna dei prodotti;
- b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato.
- c) Mancato rispetto di modalità e tempi di consegna delle forniture;
- d) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- e) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217;
- f) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, artt. 105-106;
- g) Cessione della Ditta, cessazione dell'attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- h) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- i) Ingiustificata sospensione della fornitura;
- j) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare.

In particolare, nelle ipotesi **sub b)**, l'Azienda – con comunicazione a mezzo fax o email - richiede alla Ditta fornitrice l'immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine.

Per tutte le ipotesi di inadempimento sopraelencate, l'Azienda - previa contestazione scritta e fatto salvo il contraddittorio - si riserva la facoltà di acquisire i prodotti da altra Ditta, fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l'addebito per l'eventuale maggior costo, nonché per ogni onere e danno ulteriore.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di applicare penali a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di ritardo nella consegna è applicata una penale giornaliera pari al 0,03‰ dell'ammontare netto contrattuale biennale (per ogni giorno di adempimento e/o ritardo).

Le penalità, i maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta aggiudicataria derivante dall'inadempimento, sono trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate e sulle fatture già emesse. Non si fa luogo, in ogni caso, al pagamento delle successive fatture, finché la Ditta aggiudicataria inadempiente non provvede al



pagamento di detti addebiti.

È fatta salva la facoltà della Azienda appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o della maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida ad adempiere, delibera di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione di tale volontà con R.A.R. o PEC al soggetto aggiudicatario.

La clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., previa deliberazione aziendale, trova applicazione nelle ipotesi di:

- a) Motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
- b) Ritardo nella consegna dei prodotti per due volte anche con riferimento a differenti lotti;
- c) Tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, senza obbligo di ulteriore diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
- d) Ipotesi di colpa grave nell'esecuzione del contratto (grave negligenza, imprudenza o imperizia).

Nei casi di inadempimento, salvo la fattispecie sub a), l'Azienda ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 19 RECESSO**

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne la Ditta fornitrice delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

L'Azienda ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. o a mezzo PEC almeno 20 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale della fornitura aggiudicata (*Clausola di recesso*). In tale evenienza il fornitore non ha nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.



## Servizio Acquisti beni e servizi

La Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC o fax.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., la Ditta fornitrice ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

### **ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), comunicando che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono raccolti presso l'Azienda "G. Brotzu" per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003.

I dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP della presente procedura.

### **ART. 21 AUTOTUTELA**

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

### **ART. 22 FORO COMPETENTE**

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto e non risolte in via amministrativa, è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

### **ART. 23 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa integrale riferimento e rinvio a:

- Disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Azienda del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.);
- D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni);
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. u);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

## Servizio Acquisti beni e servizi

- LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07;
- Ogni altra norma di legge vigente in materia.

IL RUP

dott.ssa Agnese Foddis